



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo – Unità operativa 3
Alternanza scuola lavoro, Formazione terziaria non universitaria, Sicurezza

Ai Presidenti delle Fondazioni ITS della Toscana
 Loro Sedi

Ai Presidenti dei Comitati Tecnico Scientifici
 delle Fondazioni ITS

e p.c.

Ai direttori tecnici
 delle Fondazioni ITS

Firenze, 15/05/2017

Oggetto: comunicazioni urgenti intorno al funzionamento dei percorsi ITS.

Numerose richieste giungono a questo Ufficio in merito ad alcune problematiche riguardanti il funzionamento delle Fondazioni ITS e la gestione degli esami finali. In particolare, vengono posti quesiti relativi ai limiti di tolleranza delle assenze da parte dei discenti, alla remunerazione dei commissari degli esami finali, alla preparazione dell'esame finale e alla funzione del Comitato Tecnico Scientifico.

Vista la quantità dei problemi e la loro ricorrenza, si intende istituire sul blog di questo Ufficio (<http://alternanzatoscana.blogspot.it>) una sezione specifica di FAQ dedicata agli ITS.

Con la presente comunicazione si forniscono intanto chiarimenti su alcuni quesiti di urgente definizione.

Limiti al numero di assenza ai percorsi ITS da parte dei discenti

In merito alla definizione del limite di assenze previsto per i percorsi ITS, si conferma quanto previsto nel *Decreto del 16 settembre 2016. Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Decreto n. 713), articolo 1, comma 2:*

“Alle prove di verifica di cui al comma 1 sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi degli I.T.S. che li abbiano frequentati per **almeno l'80% della loro durata complessiva** e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini”.

Quindi il limite riguarda l'intero monte ore del percorso ITS senza differenze fra attività in aula ed attività pratiche, laboratoriali e di stage.

E' evidente che, essendo la Fondazione a certificare il curriculum, attraverso il Comitato Tecnico Scientifico delle Fondazioni stesse, ma, soprattutto, essendo il MIUR a determinare, attraverso l'istituto di

Responsabile del procedimento:
 Roberto Curtolo
 e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
 Tel. +39 05527251
 e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
 e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
 Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Referente:
 Chiara Bonfiglioli
 e-mail: chiara.bonfiglioli@istruzione.it
 tel. n.: + 39 0552725207



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo – Unità operativa 3
Alternanza scuola lavoro, Formazione terziaria non universitaria, Scurezza

riferimento, la validità dell'esame finale ed a rilasciare il diploma relativo al titolo di studio conseguito, che ha valore nazionale, sono le norme statali in materia ad essere dirimenti in merito alla definizione del limite massimo di assenze ammissibili per garantire la validità del curriculum del singolo candidato.

A chi compete la certificazione del curriculum seguito dai discenti dei percorsi ITS

In merito alla certificazione dei curriculum ITS, si fa presente che la norma di riferimento è il *Decreto del 16 settembre 2016. Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Decreto n. 713)*, che, all'articolo 1, comma 12 stabilisce che:

“Il Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S. rilascia, su richiesta dell'allievo, la certificazione delle competenze acquisite, anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale.

Si richiama quanto previsto, ai sensi e per gli effetti, dal decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.

Analoga certificazione viene altresì rilasciata, su richiesta sia degli allievi sia di coloro che abbiano già conseguito il diploma, dalle imprese ove è stato effettuato il tirocinio.”

Per quanto riguarda gli standard minimi delle certificazioni che il Comitato Tecnico deve rilasciare si deve fare riferimento all'articolo 6 del DL. gvo 16 gennaio 2013, n.13.

IL DIRIGENTE
(Roberto CURTOLO)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Referente:
Chiara Bonfiglioli
e-mail: chiara.bonfiglioli@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725207